

Massimo Vallerani
***Tra astrazione e prassi. Le forme del processo nelle città dell'Italia
settentrionale del secolo XII***

[A stampa in *Praxis und Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters*, a cura di F. J. Arlinghaus - I. Baumgärtner - V. Colli - S. Lepsius - T. Wetzstein, Frankfurt 2006, pp. 135-154 © dell'autore
– Distribuito in formato digitale da “Reti Medievali”]

Tra astrazione e prassi.
Le forme del processo nelle città
dell'Italia settentrionale del secolo XII

Lo scopo di questo lavoro è duplice: capire come si è formato lo schema del processo nel corso del XII secolo, e a quali funzioni rispondeva nella società cittadina del comune consolare. Mi soffermerò in questa sede solo sulla prassi in uso nelle corti cittadine, rimandando a un altro momento l'esame della letteratura processuale che prese forma dalla metà del secolo XII: gli *ordines iudicarii*, le *summe libellorum* alcune raccolte di *questiones*. È indubbio che queste opere giocarono una funzione in qualche modo propedeutica nel diffondere modelli procedurali nelle corti di giustizia laiche ed ecclesiastiche. Tuttavia il rapporto tra i modelli e la prassi non è così semplice. La sperimentazione di strumenti procedurali nuovi rispetto alle pratiche del placito avvenne nel contesto politico delle corti cittadine quanto meno in parallelo rispetto alla redazione di quelle opere, concentrate soprattutto fra gli anni '60 e '80 del XII secolo. Risulta difficile stabilire un legame di derivazione diretta tra la letteratura sul processo e le forme processuali praticate. In realtà, se vogliamo capire il contesto in cui quella letteratura prese forma, è opportuno avere prima un quadro generale delle procedure seguite dalle corti cittadine. È quanto faremo nella prima parte di questo studio.

I. *Procedure e corti cittadine*

Per ricostruire le forme procedurali in uso nella prima metà del XII secolo è quasi necessario prendere in esame uno spettro più ampio dei soli tribunali comunali. In questa prima fase, sarebbe meglio parlare di tribunali cittadini, compresi quelli episcopali, e di modelli processuali in senso largo, compresi anche alcuni arbitrati. Le buone ragioni di questa iniziale ambiguità sono dettate dalle caratteristiche degli atti giudiziari della prima metà del secolo XII, la maggior parte dei quali è emanata dalle curie episcopali che in questi anni rappresentano ancora le sedi del potere istituzionalizzato di gran lunga più autorevoli in ambito cittadino. In queste curie si sono concentrati i massimi esperti di diritto presenti in città e sono state sperimentate le forme processuali basate su un *ordo iudicii* in via di definizione empirica e dottrinale

che prende le forme del processo ma entra anche in alcuni arbitrati. I temi iniziali per inquadrare il ruolo delle corti cittadine sono dunque due: i giuristi e le procedure. Iniziamo da i giuristi.

Contesti cittadini e giuristi di curia

La funzione giudicante della curia episcopale aveva attirato da tempo numerosi giuristi o esperti di diritto nell'orbita dei vescovi e dei capitoli. Da qui un legame organico tra giuristi e tribunale cittadino che si mantiene, anzi trasfonde in modo quasi naturale, nel tribunale consolare. Questo processo di graduale trasposizione di personale giuridico è diffuso in molte città comunali (anche in quelle nelle quali l'apparato consolare non dipende direttamente dal vescovo), ed è particolarmente evidente nelle città venete, che seguiremo come prima traccia per ricostruire la dinamica dei rapporti fra le diverse curie.

Nell'apparato del vescovo di Verona, Tebaldo, intorno agli anni trenta del secolo XII lavora una schiera di *legisdocti* di primissimo piano: nel 1138 ad esempio, il vescovo risolve una controversia con il consiglio (*hortatu et consilio*) di *Benenatus legis doctus*¹ e incarica un altro *legis doctus*, *Bonuszeno* di eseguirla. Entrambi i giudici facevano parte della curia dei *fideles* del vescovo proprio con funzione giudicante, ma allo stesso tempo rappresentavano il nerbo del primo ceto consolare.² E del trapasso quasi impercettibile da una curia all'altra del ceto dei giudici è testimonianza una lunga lite fra Guido, erede di Amizo Tusco e i canonici della cattedrale di Verona.³ I membri dello stesso collegio giudicante, formato da giudici ed esperti di diritto, agiscono nel 1139 come arbitri della curia dei vassalli;⁴ nel gennaio del 1140, sempre come membri della *curia vassallorum*, ma in veste di giudici, condannano Guido, l'avversario del capitolo, in contumacia;⁵ mentre nel

1 LANZA, Le carte del capitolo, 161, n. 83.

2 *Ibidem*, 79, 154, 1138: *in presentia bonorum hominum quorum nomina sunt hec: Benenatus iudex, e Adam de Bella, Vuido Bitellus, Bonuszeno itemque Bonuszeno iudices*; *ibidem*, 156, n. 80, sono definiti *iudices* Anto, Bonuszeno; al 158, n. 81, Benenatus, Adam de Scala e Bonuszeno come vassalli e *fideles* dei canonici di S. Maria e di S. Giorgio emettono un *laudamentum* a favore dell'archipresbitero, dunque fanno parte della corte giudicante. Benenatus legis doctus ritorna come consulente del vescovo nel precetto 161, n. 83; mentre i due Bonzeni, Bonuszenus de Lamberto e Bonuszeno de Bonefacio, entrambi *iurisdocti*, sono presenti in numerosi altri giudizi del 1138 e 1139, ad esempio, 169, n. 89, e 171, n. 91.

3 Lite ricostruita da CASTAGNETTI, Fra i vassalli, 161-166.

4 Bonuszeno e Iohannes de Merlaria erano anche nella *curia vassallorum* che decise come arbitro la causa nel 1139, *ibidem*, 186, n. 98.

5 *Ibidem*, 188, n. 99, 11 gennaio 1140: *similiter in presentia vassallorum de iamdictis canonicis, quorum nomina sunt hec: Iohannes de Merlaria, Bonuszeno*

febbraio 1140 come consoli, e giudici che assistono ai consoli, emanano un'altra sentenza a vantaggio dei canonici (ma per una lite diversa dalle precedenti).⁶

Anche a Padova la commistione di corti giudicanti è precoce e dura a lungo. E anche qui il ceto dei giudici è strettamente legato tanto all'episcopio quanto agli altri enti religiosi cittadini con i quali intratteneva un'intensissima rete di atti patrimoniali. Prendiamo ad esempio una figura emblematica: Giovanni di Tado, arbitro in una controversia del 1132, membro della curia del vescovo con funzione di visdomino nel 1137 e console nel 1138,⁷ insieme ad altri due giudici della curia: Jonas,⁸ che in alcuni casi scrive anche le sentenze, e Giovanni de Allio.⁹ Simile la situazione a Como, dove ancora nel 1167 una causa importante, che esamineremo tra poco, è giudicata da Giovanni Susani, *iudex*, più volte attestato come console di giustizia, ma che agisce qui in veste di *assessor* alla lite e la giudica su mandato episcopale, *per parabolam episcopi*.¹⁰

In questi casi alla base del tribunale consolare si trova un gruppo di esperti di diritto che occupa in maniera ormai preponderante le funzioni giudiziarie in virtù di una specifica competenza tecnica.¹¹ La continua trasmutazione di

filius Lamberti, item Bonuszeno filius quondam Bonifacii, Wido Butellus iudices.

- 6 *Ibidem*, 189, n. 100, del 10 febbraio 1140, nonostante il regesto riporti la presenza di Amizo Tusco, in realtà assente nell'atto, la lite in oggetto non sembra la stessa: gli avversari dei canonici sono Redaldo, Ottone e Tebaldo, così anche CASTAGNETTI, Fra i vassalli, 192, n. 777. Importante comunque è il fatto che la curia è formata da Vuido Bidellus, Bonuszenus de Bonifacio, qualificato come *notarius*, e Bonuszenus de Lamberto, più altri causidici, in funzione di consulenti dei consoli.
- 7 GLORIA, Codice Diplomatico Padovano, n. 237, 1132: Giovanni Tado eletto arbitro; tra i testimoni abbiamo almeno quattro giudici. Nel 1137 è vicedomino *ipsius patrie*, *ibidem*, 245, n. 318; nel 1138 è tra i *boni homines* del vescovo, *ibidem*, n. 336, insieme a lui troviamo Iohannes Allionis, Albertus de Tumba causidici e Nicolaus de Petro *iudex*. Su Giovanni di Tado cfr. CASTAGNETTI, I conti di Vicenza e Padova dall'età ottoniana al comune, 110-113 e ora RIPPE, Padoue et son contado, 214-215, 340 e dalla scheda a 364 apprendiamo che ebbe un arco di attività lunghissimo, dal 1102 al 1146.
- 8 Jonas già causidico e notaio, GLORIA, Codice diplomatico padovano, 189, n. 240, 1132, e RIPPE, Padoue et son contado, 368.
- 9 GLORIA, Codice diplomatico padovano, n. 336.
- 10 MONTI, Carte di S. Fedele, 48-53, n. 26: Giovanni Suzani era anche console di giustizia nel 1172 e nel 1177; anche Giordano di Stazzona, eletto giudice da due arbitri nel 1183, era console, MONTI, Carte di S. Fedele, 78, n. 35. Cfr. SCHULTE, *Scripturae publicae creditur*.
- 11 È il dato di fondo della riflessione di REYNOLDS, *The emergence of professional law*, 347-366.

ruoli tra i giudici professionali mostra non solo la complessa gestazione delle istituzioni comunali, ma anche la condivisione di strumenti giuridici presso tutti i tribunali, che non sembrano, almeno in una fase iniziale, diversificare sensibilmente le proprie procedure. Quello che si viene a creare in questi anni, a partire dalla metà del XII secolo, è un modello ampio di processo, inteso come uno schema di confronto triadico guidato da un terzo giudicante provvisto di autorità. Anche sotto forma di arbitrato,¹² il dato saliente di queste cause è proprio la dipendenza di un giudice esperto da un potere politico egemone. Questa sembra per ora la caratteristica di fondo dello schema processuale. Quali argomenti accetta e come elabora le soluzioni è il problema affrontato nel punto seguente.

Le forme del giudizio: una cultura condivisa

Sulle forme del processo grava da lungo tempo, fino a lavori recentissimi, un equivoco di fondo: il mito, negativo o positivo, delle citazioni romanistiche come segni dell'ineluttabile romanizzazione del diritto nell'Italia medievale.¹³ In realtà, l'esistenza di una «cultura della citazione dotta» è un fatto rilevante sul piano delle conoscenze diffuse, ma ha poca o nulla rilevanza sul piano giudiziario se non è accompagnata da una cosciente capacità di manipolare il processo con strategie nuove, che nella maggioranza dei casi coincidono con l'adesione al linguaggio e ai progetti dei gruppi dominanti all'interno del comune consolare. È questa capacità che dobbiamo verificare nelle sentenze del secolo XII. Gli esempi non sono pochi, alcuni anche molto conosciuti.

Padova 1132. L'uso di formule romanistiche risale come è noto già al secolo XI. Nei primi decenni del XII troviamo esempi sempre più maturi delle *actiones*, anche al di fuori del notissimo caso pisano.¹⁴ Ad esempio in un processo arbitrale del 1132 celebrato a Padova davanti al già ricordato Giovanni di Tado, giudice della curia episcopale e poi console. La lite era tra i canonici e tre consorti (Guizardo de Montebelluna, Liuto de Marostica Uberto de Vigoncia), che agivano per conto delle loro mogli. I tre avevano iniziato a *runcare* una selva sul fiume Cornio. I canonici, che rivendicavano due parti della selva, roncarono a loro volta. I consorti reagirono opponendo l'*interdicto unde vi quasi ad recuperandam possessionem*. I canonici negarono

12 Sulla natura schiettamente «processuale» di molti arbitrati si veda il contributo di S. MENZINGER in questo volume.

13 Sul significato delle tracce di romanità nei giudizi del secolo XI come elementi funzionali al processo si veda PADOA SCHIOPPA, Il ruolo della cultura giuridica; REYNOLDS, The emergence of professional law.

14 Sul quale da ultimo, si veda lo studio di WICKHAM, Legge, pratiche e conflitti.

di essere tenuti all'*unde vi* e rivendicarono il possesso trentennale, trasformando la loro violenza in un atto di difesa della proprietà in base all'interdetto *uti possidetis*.¹⁵ Nel corso del confronto i canonici, come accade in altri casi, si dimostrano capaci di controllare bene i meccanismi di prova: portano una *cartula testamenti*, dodici atti di vendita e otto testi, che testimoniano di aver visto i canonici pignorare e usare quel territorio da almeno 30 anni *sine mota controversia*, quindi secondo un'accezione tecnica della *longa possessio*. Purtroppo i consorti non si presentarono e l'*arbiter* non riuscì a definire la causa, segno di una accezione ancora debole di arbitrato (*arbiter cum assente parte, finem controversie imponere non potuit*) e di un'assenza di «investitura politica» dietro il collegio incaricato di risolvere la lite, che pure vedeva all'opera quel Giovanni di Tado che ritroveremo in altre sentenze. Possiamo dire, tuttavia, che proprio l'alta qualità dell'arbitro richiese alle parti questo sforzo di traduzione in termini romanistici delle pretese sul bosco, ma senza un chiaro impianto giurisdizionale del processo, l'uso di argomenti dotti non serve a niente.

Padova 1138. Molto diversa una sentenza 1138, sempre di provenienza padovana, emanata questa volta dal tribunale consolare, tra i quali troviamo sempre il nostro Giovanni di Tado, Jonas e altri due causidici. Si tratta di una lunga lite fra Ugucione di Baone e i canonici della cattedrale di Padova.¹⁶ Ugucione rivendicava l'investitura feudale di due mansi ricevuta dal padre. I canonici prima citarono Ugucione davanti alla curia dei vassalli e poi cercarono di invalidare la sua investitura come atto nullo perché commesso da un vescovo scismatico ed eretico. Ugucione però insiste: non accetta il giudizio dei «clienti» dei canonici se prima non riceve l'investitura. Il tribunale dei vassalli emana ugualmente una sentenza favorevole ai canonici, ma il loro giudizio non basta. La violenza riprende subito dopo e si deve ricorrere al tribunale consolare. Qui le cose cambiano velocemente. Il tribunale si presenta subito come luogo di esame severo e autoritativo della lite a cui Ugucione non può sottrarsi, pena la perdita del feudo. I canonici portano i loro testi su alcuni punti chiari: l'investitura era stata concessa da un vescovo scismatico e la chiesa aveva tenuto quei terreni sempre negli anni precedenti. I testimoni portati da Ugucione sono invece criticati severamente dai consoli: erano tre, di mala fama e di dubbia credibilità (*deinde Uchezon tres in medium apud suos concives male opinionis viros testes adducit*); inoltre, nel corso delle deposizioni relative all'investitura ricevuta dal padre di Ugucione, si contraddicono su più punti e divergono di diversi anni sul tempo della

15 GLORIA, Codice diplomatico padovano, 184, n. 237.

16 *Ibidem*, 260.

concessione, annullandosi a vicenda.¹⁷ La vittoria dei canonici questa volta è definitiva. È evidente che ha giocato a loro favore una maggiore capacità di razionalizzare le testimonianze e di usare argomenti giuridicamente validi (il quieto possesso, l'invalidità della concessione fatta da un vescovo scomunicato), argomenti che il tribunale consolare, formato dalle stesse persone della curia episcopale, era ormai in grado di accettare e di far prevalere.

Verona 1145. Simile il contesto in cui prende forma la controversia sulla corte di Cerea scoppiata tra i canonici del capitolo di Verona da una parte, e il vescovo Tebaldo e i conti di Verona dall'altra, nota grazie agli studi di Luigi Simeoni, Antonio Padoa Schioppa e di Andrea Castagnetti.¹⁸ La lite per Cerea è notevole sotto tutti i punti vista, a partire dalle dotte allegazioni consiliari presentate dai canonici, che dimostrano l'alto livello di elaborazione raggiunto dalla cultura romanistica nelle città dell'Italia settentrionale alla metà del secolo XII. Ma rimaniamo per ora sul terreno delle strategie processuali. La causa della lite e anche il contesto politico sono noti: i conti di Ronco cercavano di prendersi di diritto un feudo della corte di Cerea, che in origine era stata concessa dai canonici al conte Isnardo e da questi ceduta al conte Bonifacio di Canossa; passata a Matilde la corte fu investita in feudo ai conti di Verona, ora del ramo di Ronco e di Sanbonifacio. Quando i canonici cercarono di riottenere il controllo della corte, i conti si opposero e i primi fuochi della lite scoppiarono nel 1120. In quell'occasione, il futuro vescovo Tebaldo, ancora canonico, aveva osteggiato i conti, mentre in questa ripresa successiva li appoggiò, nella speranza di farsi dei vassalli potenti. Il dato rilevante di questa lunga lite risiede, a mio avviso, nella straordinaria capacità dei canonici di usare la procedura e di imporre al contempo un nuovo linguaggio per definire l'oggetto della lite e il diritto su di esso vantato. Dai diversi memoriali si capisce che la divisione tra le parti su questo punto era netta:¹⁹ i conti rivendicano Cerea come feudo ereditario e dunque esigevano

17 *Ibidem*, 260: *Primum quia varia et contraria inter se protulit et demum in testimonio titubavit; secundum et tercium quia de tempore quo facta fuerit investitura per plures annos inter se discenserunt et alter alteri fidem derogavit.* Volevano dimostrare che la concessione era stata fatta prima della condanna del vescovo, ma palesemente sbagliano gli anni, quando era manifesto a tutti il momento della condanna del vescovo.

18 Alcuni atti ora sono riediti in LANZA, *Le carte del capitolo*; la lite era stata esaminata da SIMEONI, *Documenti e note sull'età precomunale e comunale a Verona*, 148 e 160-164; PADOA SCHIOPPA, *Il ruolo della cultura giuridica*, 278-284, CASTAGNETTI, *Il capitolo della cattedrale*, in: LANZA, *Le carte del capitolo*, e CASTAGNETTI, *Fra i vassalli*; e da ultimo REYNOLDS, *The emergence of professional law*.

19 LANZA, *Le carte del capitolo*, 230, n. 121, contestazione dei canonici davanti al vescovo Tebaldo e ai parenti dei conti: i canonici denunciano l'illegittimità del

una corte feudale che seguisse l'*usus regni*;²⁰ i canonici invece la rivendicavano *iure proprietario* e dunque chiedevano un giudizio secondo *leges*, «come tra gente che non si conosce»;²¹ oltretutto non essendo vassalli di nessuno non potevano accedere ad alcuna corte di pari. Questa maggiore coscienza della formulazione giuridica del bene come proprietà, gli consente di muoversi meglio tra le diverse giurisdizioni e di scegliere quella che usa *leges et rationes*.

I conti tentano un primo passo rivolgendosi direttamente al vescovo, ma i canonici lo bloccano interponendo appello al papa. I conti rispondono con la violenza saccheggiando la corte di Cerea. Il papa invia allora il cardinale legato Guido, legittimato a discutere la causa dopo l'appello. Le strade si dividono: i conti rifiutano il giudizio del legato, chiedendo a gran voce, come si è detto, una curia dei *vassalli episcopi*, mentre il vescovo deve per forza accettare il confronto con i canonici. Davanti al cardinale Guido, però, il vescovo Tebaldo non indovina una mossa:²² voleva rivendicare il possesso della corte provando che il vescovo Zufetus l'aveva dato in feudo a Matilde, *sed istud non probabit*;²³ poi tenta la carta della citazione dotta, un interdetto *unde vi* reclamato dal predecessore Bernardo contro il marchese Alberto, ma senza effetto;²⁴ infine cerca di far valere un precetto di Ottone III a suo favore, che tutti dicevano essere contraffatto (se è questo il senso di *quod undique non esse perfectum dicebatur*).

Diversamente i canonici presentano una serie di argomenti molto più solidi: due carte di cessione della corte *iure locationis* a Isnardo che a sua volta, sempre *iure locationis* l'aveva concessa a Bonifacio di Canossa, padre di

giudizio condotto dal vescovo su istanza dei conti, quando non c'era l'accordo con i canonici e anzi era in corso la richiesta di appello al papa. Questo memoriale non datato è attribuito dall'editore al 1145, ma mi sembra che contenga informazioni successive al giudizio del cardinale legato Guido, che è del 2 gennaio 1146.

- 20 *Ibidem: et hanc questionem non legibus, sed per usum regni asserunt esse cognoscendam et finiendam.* Le richieste dei discendenti dei conti si basavano su una lunga serie di passaggi: dalla chiesa a Isnardo, da Isnardo al conte Bonifacio di Canossa, poi a Matilde che l'ha assegnato in feudo a Richilda moglie di Bonifacio; da Richilda passa al figlio il marchese Alberto. Morto senza eredi la chiesa l'aveva rivendicato; ma a questo punto alcuni parenti del conte Alberto rivendicano il castello *iure hereditario*, come feudo di Uberto *ex parte Matildis*; si veda LANZA, Le carte del capitolo, 241, n. 126, datato 1146-47.
- 21 L'espressione si trova in un altro memoriale del 1146, LANZA, Le carte del capitolo, 242, n. 126: *immo dicit ecclesia hoc placitum debet finire secundum rationem et secundum leges sicut inter extraneas personas.*
- 22 LANZA, Le carte del capitolo, 213-233, n. 122.
- 23 *Ibidem*, 233.
- 24 *Ibidem*, 233.

Matilde; e soprattutto un concetto chiaro dello *ius locationis*, che non annulla mai i diritti di possesso del primo concedente: *et ideo suprascripta ecclesia semper possidet, quia is possidet cuius nomine possidetur*.²⁵ Aver dato in locazione la corte non poteva nuocere al capitolo perché *sibi causam possessionis nullo modo mutare potuerunt* e Matilde, che aveva ricevuto la corte solo *iure conductionis* non poteva darla in feudo.²⁶ Questa argomentazione fu ripresa dai giuristi bresciani che diedero un *consilium* a favore dei canonici, seguiti dai giudici milanesi che elaborarono un secondo *consilium* ugualmente favorevole ai canonici. Nel *consilium* dei giudici di Brescia si ripete che Matilde, tenendo il bene *iure conductionis*, non poteva darlo in feudo perché un «colono» formalmente non può cedere un bene in beneficio.²⁷ L'argomentazione dei canonici viene quindi ripresa e arricchita dai giuristi lombardi. Dopo aver paragonato Matilde a un *colonus*, i canonici attaccano il vescovo, che non acquisì di fatto nessun possesso della corte *maxime cum ipsi episcopi corporaliter ingressi non sunt in ipso loco*. Le due forme del possesso sono presenti insieme, declinate in modo corretto: il vescovo non ha titoli e non ha il possesso corporale della cosa. A questo si aggiungono i diplomi di otto imperatori che avevano donato la corte alla chiesa. Tebaldo perde e accetta la sentenza, che a questo punto diventa un precedente importante nella lite che prosegue con i conti.

In un memoriale di poco successivo veniamo a sapere di un altro argomento portato a favore dei canonici: la contestazione dei testimoni prodotti dai parenti dei conti di Ronco. Alcuni testi erano corrotti, altri si contraddicono quando devono datare il dominio dei conti sulla corte di Cerea, e infine solo uno attesta di aver visto il conte Umberto esercitare effettivamente il placito (dunque esercitare realmente diritti giurisdizionali), ma non può essere creduto, *quia solus est et voci unius testis non est credendum*.²⁸ È una delle prime menzioni del principio di origine romanistica *unus testis nullus testis*, usato come motivo di annullamento. Ecco cosa vuol dire dominare il processo. Il 18 e il 19 maggio due giudizi consolari danno definitivamente ragione ai canonici, confermando che i conti avevano ricevuto la corte solo *iure locationis*.²⁹

25 *Ibidem*, riga 59.

26 Come si trova nel secondo memoriale, *ibidem*, 241, n. 126.

27 PADOA SCHIOPPA, Il ruolo della cultura giuridica, 281, REYNOLDS, The emergence of professional law, 359; i due *consilia* sono editi in UGHELLI, Italia sacra, col. 788.

28 LANZA, Le carte del capitolo, 241, n. 126.

29 *Ibidem*, 247-252, n. 130-131.

Quello che i conti sbagliano, in questa lunga vicenda, è la sequenza degli atti e la scelta dei tribunali: iniziano una causa presso il vescovo senza nessun accordo preliminare con i canonici, non accettano il giudizio del cardinale legato, chiedono un giudizio della *curia vassallorum*, invocano l'*usus regni* contro le *leges*, si rendono contumaci e quindi invadono con la forza la corte di Cerea, sperando in un riconoscimento *ex post* dello stato di fatto. I canonici, pur avendo essi stessi una *curia vassallorum*, scelgono invece una strada diametralmente opposta: interpongono appello al papa, richiedono un giudizio sulle *leges* e *rationes*, definiscono giuridicamente la lite spostando il centro dall'uso ai diritti che legittimano il possesso, annullano le prove con argomenti «tecnici» interni al nuovo *ordo iudicii* in costruzione. Dalla serie di giudizi e di *consilia* a loro favore, emanati da una ristretta ma potente élite di giudici-consoli, sembra ormai questo il piano vincente del confronto processuale.

Como 1167. L'attenzione ai momenti di definizione tecnica e giuridica del processo inizia a rappresentare, dalla seconda metà del secolo XII, una parte centrale dei giudizi pubblici. Vale a dire che non si litiga solo per un bene o un diritto, ma anche sui modi di impostare il processo e sulla correttezza degli atti procedurali. Due esempi di Como mostrano bene questa graduale emersione di una tecnica del processo che coinvolge tutti: le parti, gli avvocati e naturalmente i giudici. In una lite apparentemente tradizionale sull'eredità, tra Righiza, sorella di Rampaldo, e i canonici di San Fedele, entrambe le parti usano in modo sostanzialmente corretto le *actiones*: Rigiza invoca la *vi bonorum raptorum*, i canonici la negano.³⁰ Ma il dato rilevante è il modo di padroneggiare il processo come scontro procedurale ormai formalizzato. La causa infatti riguardava due aspetti: il primo era il possesso dei beni del fratello divisi dopo la sua morte, il secondo riguardava invece la presenza o meno del testamento, che evidentemente i monaci non potevano mostrare. Rigiza, consigliata dal suo avvocato, chiede di dividere la causa e di decidere prima sul possesso e poi sul testamento. Richiesta respinta dai canonici e dal vescovo.³¹ Alla fine, vista la contumacia di Rigiza, il vescovo sentenzia a favore dei canonici, ma è indubbio che il fuoco del confronto si sposta sempre

30 MONTI, Carte di S. Fedele, 48–52, n. 26, 49: *Sententiam protulit Iohannes Iudex qui dicitur Susani, per parabolam domini Iohannis Venerabilis Cumani episcopi, a quo vocatus erat assessor de lite.*

31 *Ibidem*, la richiesta di Rigiza era *ut possessio rerum Rampaldi prius sibi restitueretur quam aliquid de principali negotio ordinaretur*; mentre i canonici risposero che: *non est tibi restituenda possessio prius quam cognoscatur utrum defunctus testatus vel intestatus decesserit, quod affirmabant pluribus legibus et rationibus.*

più dalla rivendicazione semplice dei diritti, al modo di impostare la sequenza degli atti processuali.

Como 1181. Una seconda causa sempre dibattuta a Como, ma davanti al tribunale consolare, mostra ancora meglio l'importanza di dominare strumenti tecnici per manipolare il processo. Siamo nel 1181, sotto il console di giustizia Sescalco, in una causa mossa da Obizzo de Piro, curatore di Arnaldino, contro i canonici di S. Fedele per il possesso di un solaio che, dopo un passaggio complicatissimo di eredità, era arrivato al suo assistito. I canonici obiettavano che Arnaldino non aveva diritto a quell'eredità, perché lo zio era entrato in convento come converso, insieme alla moglie, che si era monacata, e tutti i suoi beni erano ormai di pertinenza della chiesa. La lite aveva una storia lunga, con due vittorie dei canonici dopo un arbitrato del 1150 e una sentenza consolare del 1159. In questa ripresa tardiva, l'oggetto di discussione non è tanto la questione dell'eredità, ma la durata o meno della *longa possessio* rivendicata dai canonici, che avevano invocato lo *ius prescriptionis* in base al possesso continuo del bene per più di 50 anni: se si provava la prescrizione, il processo non aveva più ragion d'essere. La controparte è costretta a fronteggiare questo nuovo argomento messo in campo dai canonici: così Arnaldino, o meglio il suo avvocato, obietta che il possesso si è interrotto due volte e quindi non vale lo *ius prescriptionis*.³² A loro volta i canonici dimostrano come la *possessio* non si era mai interrotta, perché anche quando Como fu distrutta dai milanesi, un canonico era rimasto in città per garantire la continuità del possesso fisico dei beni del monastero.

Il duello sulle possibili cause della prescrizione *civiliter* e *naturaliter* mostra come l'argomentazione giuridica non solo era indispensabile per formalizzare la pretesa, ma si rivelava in grado di condizionare l'intero andamento del processo: l'asse del confronto si è spostato dagli elementi fattuali delle pretese (le «azioni dirette» come direbbe Wickham), ai fondamenti giuridici delle azioni (è valida o meno la prescrizione a favore del monastero?). «Saper definire» i diritti diventa altrettanto, se non più, importante della capacità materiale di difendere quei diritti.

Sono questi, in definitiva, gli aspetti tecnici e politici sui quali vale la pena di confrontarsi per capire fino a che punto e in che modo si è affermato un

32 *Ibidem*: *Quibus prefatus Obizzo respondebat allegans iam dictam prescriptionem Canonicis prodesse non posse, dicendo ipsam possessionem duplicatam fuisse interruptam, silicet civiliter et naturaliter*. A queste argomentazioni i canonici risposero ancora con due obiezioni, sempre sul terreno della prescrizione: la prima che la *litis contestatio* era avvenuta comunque dopo la prescrizione, e la chiesa poteva vantare il possesso di almeno 30 anni (e non più 50), e con questa negano la *prescriptio civilis*; e in secondo luogo, negano la *naturalis* perché un canonico rimase sempre in città a difendere i beni.

ordo processuale completo nelle curie giudiziarie cittadine: la capacità di uso degli strumenti procedurali, l'affermazione di una logica dell'argomentazione sui diritti e non solo sulle azioni, il dominio sulle prove da parte del giudice, la sanzione dell'assenza del convenuto, il carattere risolutivo della sentenza «protetta» dall'organismo politico che l'ha emanata.

Tuttavia, le basi di questo nuovo sistema poggiano su due elementi di carattere più latamente politico e giuridico: da un lato una più chiara definizione delle prerogative giurisdizionali del tribunale consolare, ormai egemone in ambito cittadino; dall'altro una trasformazione profonda dei modi di interpretare e di difendere le forme del possesso e i diritti connessi alla proprietà. Senza questo sottofondo culturale non si capirebbero né la diffusione di un nuovo linguaggio relativo al possesso, che tendeva a salvaguardare i diritti del proprietario anche quando non aveva più la disponibilità fisica del bene,³³ né l'enorme sviluppo delle scritture notarili riscontrabile quasi ovunque nelle città italiane a partire dagli anni settanta del secolo XII.³⁴ Sviluppo che doveva a sua volta influenzare direttamente i meccanismi di prova, affidando alla scrittura notarile un'insostituibile funzione certificatoria.

Questo capillare processo di riscrittura dei diritti è impostato su modelli formulari nuovi, che privilegiano la relazione astratta tra il soggetto e la cosa, di contro ai vari modi di acquisizione dei beni attraverso l'uso o il possesso di fatto (*possessio naturalis*). E nello stesso frangente si nota una diffusione inusitata di rapporti contrattuali basati sulla locazione, che, a differenza dei precedenti formulari, insistevano proprio sulla provvisorietà della concessione e la permanenza del diritto del concedente durante tutta la durata del rapporto. Che poi tra le varie forme del possesso permanesse una fitta rete di interferenze non vi è dubbio, ma è certo che il linguaggio degli atti, e di conseguenza gli argomenti usati in giudizio, si indirizzassero ormai verso una chiarificazione concettuale che separava le diverse tipologie di possesso, disegnando una nuova gerarchia di interessi da difendere e da affermare.

33 Sul dibattito giuridico relativo alla nozione astratta di possesso si veda VOLANTE, Fatto normativo e interpretatio iuris, 3-39.

34 In genere lo sviluppo di documentazione pubblica nelle città italiane viene attribuito alla metà del secolo XIII; in realtà una più contenuta «rivoluzione» notarile era già avvenuta nella seconda metà del secolo XII, a partire dagli anni settanta; due casi lombardi di grande interesse in BEHRMANN, Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara; TREDE, Untersuchungen zum Verschriftlichungsgrad im ländlichen Raum Oberitaliens, con una verifica importante in ambito rurale, dove le scritture sono legate proprio ai nuovi rapporti contrattuali relativi alle forme della locazione di animali, come la soccida, o di terre, come l'affitto.

Fu questa la sfida affrontata dai tribunali consolari nella seconda metà del secolo XII.

II. *Sistemi in azione*

Una verifica su larga scala di come funzionassero i tribunali pubblici delle città italiane in questa fase di trapasso non è facile, visto lo stato della documentazione. Tuttavia, è possibile adombrare i tratti di alcuni sistemi giudiziari comunali seguendo due contesti documentari molto significativi: Milano, dove sono conservate sentenze consolari in serie dal 1130, tutte provenienti da enti ecclesiastici e riguardanti liti di carattere patrimoniale e giurisdizionale; e, per confronto, Savona, dove invece uno straordinario cartulario del notaio Martino conserva un centinaio di cause di natura civile agitate da *cives* savonesi davanti al vicario del podestà tra il 1203 e il 1205.

Milano

Iniziamo da Milano. La giustizia milanese nella prima età consolare è stata studiata in maniera approfondita a più riprese da Antonio Padoa Schioppa e non è il caso di tentare qui una presentazione completa delle questioni trattate.³⁵ Accenniamo solo ad alcuni dati di struttura che emergevano dall'analisi di Padoa Schioppa. In primo luogo, il carattere fortemente politico di alcune sentenze su liti territoriali, specie negli anni '50 del secolo XII: è evidente come i giudici milanesi cercassero di imporre una nozione unitaria di «potere territoriale», definito entro confini certi, a tutte le presenze signorili del suo contado.³⁶ In secondo luogo, si notava una prevalenza di liti di natura rurale, sul possesso della terra e sulla *districtio* degli uomini: liti davanti alle quali il comune assumeva un atteggiamento «critico», vale a dire di attento osservatore dei punti di crisi tra le due parti. Stupiva, tuttavia, il ricorso massiccio al giuramento, imposto spesso alla parte vincente, unito a una diffusa prassi di rifiuto delle prove testimoniali portate da una delle due parti

35 PADOA SCHIOPPA, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, 459–549, per il secolo XII da 503; PADOA SCHIOPPA, *Note sulla giustizia milanese nel XII secolo*, 66–69. Ha rilevato il grande potere discrezionale sui testimoni, spesso ritenuti non idonei; il ruolo del giuramento imposto al convenuto quando l'attore non era in grado di provare la sua pretesa, ma poi veniva imposto comunque alla parte vittoriosa; quarto elemento la cultura romanistica non occasionale. Tutte le sentenze esaminate sono edite in MANARESI, *Gli Atti del comune di Milano*.

36 Alcune sentenze sono state oggetto di attenta analisi da parte di VIOLANTE, *Un esempio di signoria rurale «territoriale» nel secolo XII*; e ROSSETTI, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo*, 84–112.

(in genere quella perdente). A prima vista sembravano due pratiche anomale e forse estranee al modello romanistico «classico» che pure i consoli conoscevano e in parte seguivano. Rivedendo in prospettiva lo sviluppo della giustizia pubblica milanese dal 1140 agli inizi del Duecento questi elementi acquistano un rilievo diverso e rientrano in un fenomeno più ampio che tende a concentrare nelle mani dei consoli il potere di conduzione del processo. In altre parole possiamo considerare sia il giuramento sia il rifiuto dei testi, come segni di un crescente controllo tecnico esercitato dai consoli sui mezzi di prova e dunque sulla determinazione delle sentenze.

Il controllo dei mezzi di prova: giuramento e testimoni. Prendiamo il giuramento, che richiede forse una precisazione preliminare: il giuramento conferito alla parte vincente, diffuso in prevalenza nel primo ventennio di azione della giustizia consolare, tra il 1140 e il 1160, non deve essere confuso con il giuramento decisorio di tipo ordalico in base al quale si assegna la causa. Il giuramento viene di norma conferito *dopo* che la sentenza è stata raggiunta, vale a dire dopo che i consoli hanno deciso quale parte sia stata più convincente. Il giuramento, in questo caso, serve a garantire le affermazioni fatte dalla parte vincente e provate, il più delle volte, con testimoni che certificano un *usus loci* in cause relative al *districtus* o alla dipendenza personale dei rustici. Come dire che il comune accetta quella ricostruzione di parte, ma la ridefinisce sotto forma di giuramento in termini giuridicamente costringenti, impegnando sia la parte vincente, sia quella perdente, a rispettarla in futuro secondo la nuova formulazione.

Parallela a questo sistema di «micro-riscritture» di *usus loci*, è la prassi di contestare e rifiutare i testimoni portati da una delle parti. I casi di rifiuto sono molto frequenti nel primo ventennio di attività dei consoli, tra il 1140 e il 1160, mentre tendono a scemare nei decenni finali del XII, (solo 3 casi negli anni '70 e 5 nel decennio 1180-1190). È evidente che questa parabola riflette un'evoluzione dei criteri di attendibilità dei testi imposti dai consoli diversificata nel tempo. In una prima fase, tuttavia, i consoli si mostrano assai severi verso le persone portate in giudizio come testimoni. Certo, a perdere sono soprattutto i laici che si oppongono spesso a enti religiosi ben altrimenti attrezzati, ma l'esclusione dei testi, o di altri mezzi di prova, può colpire tutti. Dalle rapide note apposte dai consoli milanesi a queste sentenze (*non fuit sufficiens, non est fides adhibenda*), si intravede il rifiuto di standard troppo bassi per accedere alla testimonianza giudiziale, e quindi l'introduzione implicita di due categorie cardine dell'*ordo* per qualificare i testimoni: la «idoneità» a testimoniare, in base alla persona, alla *dignitas*, o ai legami di parentela; e la *fides* del teste, criterio ricco di implicazioni giuridiche, che somma le qualità personali della persona alla sua capacità di aderire ai nuovi criteri di veridicità e di coerenza logica richiesti dalla nascente scienza

processuale. Insomma, i giudici stanno cercando di «educare» le persone che si rivolgono al tribunale a modificare il ruolo del testimone, che non può essere solo un sostegno in un momento di conflitto, ma deve presentarsi come relatore di informazioni credibili.

Il richiamo al precedente. Dagli anni Settanta del secolo XII emerge in modo netto una crescente autonomia di giudizio dei consoli che basano le loro sentenze, in modo ormai preferenziale, sulle prove esaminate nel corso del processo, senza giuramento e senza obiezioni ai testimoni. Questo sviluppo ha due momenti qualitativamente diversi ma molto significativi. La prima serie di sentenze basate sulle prove data, come si è detto, agli anni Settanta: sono circa 11 sentenze, la metà delle quali, tuttavia, ha una particolarità di notevole valore per il nostro ragionamento: sono emanate in base – o comunque contemplano il richiamo – a una sentenza precedente, data per la medesima lite. In genere si tratta di un argomento forte per decidere la causa, ma soprattutto è un indicatore importante che le parti hanno imparato a riconoscere il tribunale come il luogo di soluzione dei loro conflitti anche a distanza di tempo. Le parti invocano la sentenza precedente perché si sentono ormai interne a un sistema che garantisce nel tempo le decisioni prese: ora le sentenze precedenti diventano condizionanti sia per i comportamenti delle parti sia per i giudici che devono prenderle in considerazione. Il ruolo di questa prassi del ricorso alla sentenza precedente si rafforza nel corso del decennio successivo: almeno 10 sentenze su 13 emanate in base alle prove.

Negli anni Novanta la situazione si modifica ancora. Le sentenze autosufficienti sono la maggioranza, 11 contro 4, e aumentano ancora nel primo decennio del duecento: 19 contro 5. In questo lasso di tempo le sentenze con contestazione di testi sono sparite, mentre resiste il giuramento, richiesto in genere nei casi di *districtus*, che diminuiscono gradualmente nell'ultimo ventennio.

In questi due ultimi decenni del XII secolo la giustizia milanese si sta trasformando: trova ormai all'interno del confronto serrato tra le parti le basi per la soluzione del caso, usa i precedenti come elementi di un sistema che si autoriproduce, e soprattutto affronta nuove tipologie di conflitto. Questa è la relativa novità dei primi anni del Duecento. Accanto alle liti sul possesso compaiono contratti di debito, di locazione, di vendita, atti di pignoramento. Il conflitto non verte più solo sulla difesa dei diritti sui beni, ma sui modi di circolazione e trasferimento dei beni. È questo il livello «ordinario» delle liti civili che rappresentano il grosso della richiesta di giustizia rivolta dai *cives* ai tribunali comunali, e che a Milano si intravede poco per la natura limitata della documentazione. Se vogliamo avere una visione meno parziale del funzionamento ordinario della giustizia dovremo rivolgerci al caso savonese,

che si presenta come un prototipo importantissimo per capire la natura dei conflitti e i motivi della loro moltiplicazione.

La giustizia civile a Savona agli inizi del Duecento

Il registro del notaio Martino è uno straordinario documento giudiziario: conserva una serie assai ampia di atti processuali celebrati dal vicario del podestà tra il 1203 e il 1206, soprattutto libelli, testimonianze e *positiones*.³⁷ Da un punto di vista formale, ma su questo non mi fermo più di tanto rimandando a un lavoro di Dino Puncuh,³⁸ la procedura all'inizio del XIII secolo è completa in tutte le sue fasi: la querela presentata con un libello che contiene l'azione rivendicata, la citazione, la contestazione di lite, le *positiones*, forse la fase più interessante per la contrapposizione di argomenti fra le parti, le *intentiones*, e in alcuni casi le domande da fare ai testi. Si tratta di una procedura complicata nella fase dibattimentale da un'elevata capacità di argomentare la difesa dei propri diritti da parte dei litiganti. Ma limitiamoci a esaminare i dati strutturali di fondo della conflittualità urbana savonese.

Innanzitutto il numero. Per quanto possa essere incompleto o parziale, il campione del notaio Martino è comunque significativo: per il 1204 sono conservati più di 100 libelli di accusa, una cifra considerevole per una città di medie dimensioni come Savona, che riflette un investimento alto dei *cives* nel tribunale comunale.

Un secondo dato di struttura, relativo alla maggioranza dei casi, riguarda proprio la complessità della storia precedente del conflitto, che affonda in un retroterra di rapporti contrattuali, sentenze precedenti, divisioni ereditarie e altro. Il processo interviene, in altre parole, in un momento di crisi e di rottura di relazioni economiche e sociali relativamente consolidate. In 30 casi si tratta apparentemente di un debito pregresso, ma si capisce, dietro la formula generica, che questi debiti non erano nati solo da mutuo, ma da rapporti commerciali più complessi: ad esempio in almeno 7 casi erano contratti di accomandita, e in due di *societas*. In altri 14 casi, invece, è menzionato esplicitamente un atto di vendita del quale si chiede il saldo finale. In 16 libelli abbiamo processi iniziati con la richiesta di restituzione di soldi o di beni provenienti da un'eredità; mentre in almeno 8 il motivo formale della lite è la richiesta di restituzione della dote. Le liti più tradizionali relative al possesso di cose o beni immobili, senza menzione esplicita di un legame contrattuale tra le parti, sono presenti in 24 casi.

37 PUNCUH, Il cartulario del notaio Martino.

38 PUNCUH, Note di diplomazia giudiziaria savonese, 5-36.

Questo dato della complessità delle liti è importante, perchè illumina un settore della società che più di altri trovava utile, e ormai necessario, ricorrere al processo: un segmento della società medievale di livello economico medio o medio-alto, impegnato a ridisegnare i propri comportamenti secondo una logica contrattuale diffusa e accettata, un linguaggio giuridico più stringente e un formulario stabile. Sono questi i *cives* che aderiscono alla ri-scrittura dei contratti, che si servono dei notai cittadini per formalizzare i propri negozi e che cercano protezione presso il tribunale cittadino. L'apertura del tribunale a uno strato ampio di *cives* per liti diverse è causa ed effetto dell'aumento esponenziale del processo pubblico nelle città italiane del Duecento.

Nel caso savonese possiamo vedere *in fieri* alcuni «meccanismi di moltiplicazione» delle liti e dei processi che resero la giustizia pubblica un fattore strutturale di contenimento della conflittualità nelle società urbane medievali.

Il primo meccanismo di moltiplicazione della giustizia cittadina è la forte conflittualità infra-parentale, radicata già in parte nella generazione precedente, come mostrano le cause relative alle questioni ereditarie e dotali. In entrambi i casi, emerge prepotente una forte capacità di rimettere in discussione gli equilibri esistenti e di rompere l'unità interna del gruppo familiare una volta che si siano esauriti i legami formali. La libertà d'azione dei singoli attori è molto elevata e il processo dimostra tutta la sua potenzialità non solo di trattare e risolvere le liti, ma quasi di provarle, aumentando lo spettro delle questioni per le quali diventava possibile litigare. È chiaro che una società già fortemente «contrattualizzata» ha più strumenti per definire e difendere i propri interessi: ma anche la scrittura semplificata del libello, che assume nel caso savonese un aspetto formulare e seriale, ci dice che la giustizia cittadina era pronta ad assorbire un alto tasso di conflittualità nuova. Non a caso la presenza femminile in questi processi è sensibilmente più alta che nelle altre cause: sia nelle cause ereditarie, sia, in misura maggiore, in quelle relative alle doti, spesso agitate dopo la morte del marito, in una fase di recupero e di divisione dell'eredità, si crea uno spazio d'azione femminile di grande interesse.

La natura composita di queste liti giustifica in buona parte un secondo meccanismo di moltiplicazione, questa volta interno agli strumenti processuali: vale a dire la possibilità di condurre una lite mediante processi multipli. Ci sono accuse iterate contro le stesse persone per reati diversi, oppure delle ri-accuse, in successione o parallele, sporte dall'accusato contro il suo accusatore. Nel campione savonese su 102 libelli di cause formalmente iniziate, ben 43 sono dovute a questa moltiplicazione iniziale del conflitto una volta tradotto in termini processuali.

Con il caso savonese i contorni della giustizia comunale sono quasi completi, sia sotto il profilo procedurale che documentario. Il comune si è

posto come potere di interposizione e di risoluzione delle liti: impone alle parti un percorso procedurale unitario, che obbliga a riformulare la lite secondo modelli di richiesta di giustizia fondati sulle azioni (e qui l'influenza dei primi formulari di azioni di fine XII secolo è evidente); consente nelle *positiones* un confronto diretto tra gli argomenti dei litiganti (elemento che riduce il supposto carattere «astratto» della procedura di tipo romanistico); e usa infine un sistema di prove impostato su una base logica, elementare ma efficace, che valuta le testimonianze secondo i livelli di conoscenza del teste e il principio di non contraddizione.

La coincidenza con il modello procedurale definito negli *ordines iudicarii* è indubbiamente notevole, ma come si è visto nella prima parte, e ancora di più nel caso milanese, la costruzione di una giustizia pubblica fondata sul processo non fu solo un fatto «dottrinale». Anzi, gli scontri con le altre giurisdizioni e le altre procedure dimostrano come la prevalenza del processo non fosse un dato scontato o il risultato di un'evoluzione inevitabile. Il processo si è imposto gradualmente in base a spinte sociali e a scelte politiche di un gruppo di potere interno alle istituzioni cittadine e arrivato alla guida dell'apparato comunale nei decenni finali del secolo XII. Si è imposto perché consentiva uno scambio equilibrato fra le necessità di governo espresse dal comune e le necessità di contenimento delle tensioni interne alla società cittadina; tra il riconoscimento di un potere politico basato sul predominio giurisdizionale sul territorio e la funzionalità sociale degli strumenti procedurali con cui questo potere cittadino si esprimeva. Il processo divenne molto presto un sistema ordinatore delle relazioni sociali tra i *cives* e delle relazioni fra i *cives* e le istituzioni comunali. Una funzione politica che ne farà per lungo tempo un insostituibile strumento di governo dei poteri pubblici.

Massimo Vallerani

Bibliografia

- BEHRMANN, Thomas, Domkapitel und Schriftlichkeit in Novara (11.-13. Jahrhundert). Sozial- und Wirtschaftsgeschichte von S. Maria und S. Gaudenzio im Spiegel der urkundlichen Überlieferung (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 77), Tübingen 1994.
- CASTAGNETTI, Andrea, Fra i vassalli. Marchesi, conti, «capitanei». Cittadini e rurali, Verona 1999.
- CASTAGNETTI, Andrea, I conti di Vicenza e di Padova dall'età ottoniana al comune, Verona.
- CASTAGNETTI, Andrea, Il capitolo della cattedrale. Note di storia politica e sociale, in: Emanuela LANZA (Ed.), *Le carte del capitolo della Cattedrale di Verona*, vol. 1: 1101-1151 (Fonti per la storia della terraferma veneta 13), Roma 1998, V-LIX.
- GLORIA, Andrea (Ed.), *Codice diplomatico padovano dall'anno 1101 alla pace di Costanza (25 giugno 1183)*, Venezia 1879.
- LANZA, Emanuela (Ed.), *Le carte del capitolo della cattedrale di Verona*, vol. 1: 1101-1151 (Fonti per la storia della terraferma veneta 13), Roma 1998.
- MANARESI, Cesare (Ed.), *Gli Atti del comune di Milano fino all'anno 1216*, Milano 1919.
- MONTI, Santo (Ed.), *Carte di S. Fedele di Como (Società storica per la provincia e antica diocesi di Como, Raccolta storica)*, Como 1913.
- PADOA SCHIOPPA, Antonio, *Aspetti della giustizia milanese dal X al XII secolo*, in: *Atti dell'11 Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Milano 26-30 ottobre 1987, vol. 1, Spoleto 1989, 459-549.
- PADOA SCHIOPPA, Antonio, *Il ruolo della cultura giuridica in alcuni atti giudiziari italiani dei secoli XI-XII*, in: *Nuova rivista storica* 64 (1980), 265-289.
- PADOA SCHIOPPA, Antonio, *Note sulla giustizia milanese nel XII secolo*, in: *Milano e la Lombardia in età comunale. Secoli XI-XIII*, Milano, 15 aprile-11 luglio 1993, Milano 1993, 66-70.
- PUNCUH, Dino (Ed.), *Il cartulario del notaio Martino. Savona 1203-1206*, Genova 1974.
- PUNCUH, Dino, *Note di diplomazia giudiziaria savonese*, in: *Atti della società ligure di storia patria*, N. S. 5 (1965), 5-36.
- REYNOLDS, Susan, *The emergence of professional law in the long twelfth century*, in: *Law and history review* 21 (2003), 347-366.
- RIPPE, Gérard, *Padoue et son contado (Xe-XIIIe siècle). Société et pouvoirs* (Bibliothèque des Écoles Françaises d'Athènes et de Rome 317), Rome 2003.
- ROSSETTI, Gabriella, *Le istituzioni comunali a Milano nel XII secolo*, in: *Atti dell'11 Congresso internazionale di studi sull'alto medioevo*, Milano 26-30 ottobre 1987, vol. 1, Spoleto 1989, 84-112.
- SCHULTE, Petra, *Scripturae publicae creditur. Das Vertrauen in Notariatsurkunden im kommunalen Italien des 12. und 13. Jahrhunderts* (Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 101), Tübingen 2003.
- SIMEONI, Luigi, *Documenti e note sull'età precomunale e comunale a Verona*, in: *Studi su Verona nel medioevo*, vol. I (= *Studi storici veronesi*, 8-9, 1957-58), 41-86.
- TREDE, Juliane, *Untersuchungen zum Verschriftlichungsgrad im ländlichen Raum Oberitaliens. Die Urkunden der Pilgerkirche S. Maria di Monte Velate bei Varese aus dem 12. und 13. Jahrhundert* (Gesellschaft, Kultur und Schrift, Mediävistische Beiträge 9), Frankfurt 2000.
- UGHELLI, Ferdinando, *Italia sacra sive de episcopis Italiae et insularum adjacentium, rebusque ab iis praeclare gestis, deducta serie ad nostram usque aetatem*, vol. 5, Venetiis 1720.
- VIOLANTE, Cinzio, *Un esempio di signoria rurale «territoriale» nel secolo XII. La «corte» di Talamona in Valtellina*, in: Giuseppe SERGI (Ed.), *Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali. Antologia di storia medievale (I florilegi 1)*, Torino 1994, 121-135.

- VOLANTE, Raffaele, Fatto normativo e *interpretatio iuris*. La definizione del possesso nel diritto comune, in: Paolo CAPPELLINI/Giovanni CAZZETTA/Pietro COSTA/Maurizio FIORAVANTI/Stefano MANNONI/Luca MANNORI/Giovanni ROSSI/Mario SBRICCOLI/Bernardo SORDI/Irene STOLZI/Raffaele VOLANTE, *Ordo iuris. Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano 2003, 3-39.
- WICKHAM, Chris, *Legge, pratiche e conflitti. Tribunali e risoluzione delle dispute nella Toscana del XII secolo (I libri di Viella 23)*, Roma 2000.